

MACRO-MISURA B “RILANCIO ECONOMICO SOCIALE”, SUB MISURA B2 “TURISMO, CULTURA, SPORT E INCLUSIONE”, LINEA DI INTERVENTO B2.2 “CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI PUBBLICI PER INIZIATIVE DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE DEL TERRITORIO” DEL PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016 DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CONVENZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno*”

dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che *“Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”*;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ed in particolare l'art. 14, intitolato *“Estensione della disciplina del PNRR al Piano Complementare”*, nonché l'art. 14-bis, recante *“Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”*;

Considerato, in particolare, che l'articolo 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che: *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

Visti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108";

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 "*Sostegno agli investimenti*"; sub misura B2 "*Turismo, cultura, sport e inclusione*"; sub misura B3 "*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*";

Considerato che le sub misure devono, tra l'altro, contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B2 "*Turismo, cultura, sport e inclusione*" sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni sono stati assegnati alla misura recante "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio";

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 "*Sostegno agli investimenti*", la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009
- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse anche in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che "*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*";

Considerato il medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021, che al secondo comma recita "*Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al*

comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.”;

Considerato che l’Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 “*Sostegno agli investimenti*”, B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”, B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*” del “*Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*”, con le relative linee di intervento, come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza;

Considerato che la Misura B2.2 è finalizzata a “*promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso Progetti locali che proponano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento*”;

Considerato che, a tali fini, i Progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate forme di gestione;

Considerato che per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla sub misura B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”, il Commissario straordinario, in qualità di Soggetto attuatore, ha inteso avvalersi di Unioncamere come Soggetto gestore, ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Vista l’Ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 recante Approvazione dello schema di convenzione con Unioncamere “*Schema di Convenzione ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

Vista l’Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante *Approvazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 22/07/2022 recante “*Misure di attuazione delle ordinanze n. 29 e n. 30 del 30 giugno 2022: individuazione delle date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini iniziale e finale di presentazione delle domande e approvazione della relativa modulistica di cui ai bandi b2.1, b2.3 e b2.2*”;

Considerato che, anche in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante Partenariati Speciali Pubblico Privato (PSPP) ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;

Considerato che tali forme “speciali” di partenariato si propongono di “assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione” e sono dirette a “consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato”;

Vista l'Ordinanza n. 44 del 27 aprile 2023, recante *Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di cui all'articolo 11, comma 5 di cui al relativo Allegato n. 1;*

Vista l'Ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023, recante *Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli Elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo;*

Viste le Ordinanze n. 59 del 28 giugno 2023 e n. 62 del 27 luglio 2023, che approvano la riallocazione delle risorse residue di cui di cui alle linee di intervento B1.1 – B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche”;

Vista l'Ordinanza n. 65 del 28 luglio 2023, che approva la riallocazione delle risorse residue di cui di cui alle linee di intervento B1.1 - B2.3 - B3.1 e B3.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Umbria;

Vista l'Ordinanza n. 70 PNC del 28 novembre 2023, recante *Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macromisura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Piano nazionale*

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'Elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila;

Vista l'Ordinanza n. 78 PNC del 15 dicembre 2023, recante *Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B2.1 – B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo;*

Visto il decreto PNC n. 5 del 17 gennaio 2024 recante *“Misura B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Presa d'atto dell'acquisizione dei CUP da parte degli Enti Beneficiari ed erogazione dell'anticipazione del 10% dell'importo ammesso a contributo”;*

Visto in particolare l'allegato 1 al sopracitato decreto recante l'indicazione degli Enti beneficiari, il codice del progetto finanziato, l'importo della proposta progettuale ammessa e l'importo del finanziamento ammesso;

Vista l'Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024, recante *"Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022” e “Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022” finalizzate all'attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*

Considerata la necessità di perfezionare l'assegnazione delle risorse, ai sensi degli artt. 4 e 16 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n.30 PNC del 30 giugno 2022, con una convenzione da sottoscrivere tra il Soggetto attuatore e l'Ente beneficiario;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

E

L'ente Beneficiario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Richiami

1. Le premesse e l'allegata lettera di accettazione costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *"Soggetto attuatore"*: ognuno per quanto di propria competenza, la Struttura del Commissario straordinario per la per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) *"Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016"*: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) *"PMI"*: le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, allegato I del Regolamento GBER;
 - d) *"PNRR"*: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - e) *"PNC"*: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
 - f) *"PNC Sisma"*: Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - g) *"regolamento GBER"*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche;
 - h) *"DPR 5 febbraio 2018"*: Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)"*;
 - i) *"Principio DNSH"*: il principio di cui al Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
 - j) *"I principi trasversali previsti dal PNRR-PNC"*: il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo

di protezione e valorizzazione dei giovani;

- k) *“regolamento 1060/2021”*: il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l) *“DSAN”*: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- m) *“Soggetto gestore”*: L’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21;
- n) *“Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016”*: così come definiti ai sensi dell’art. 3 bis del DL 123 del 2016;
- o) *“Bando”*: l’allegato 1 all’ Ordinanza del Commissario straordinario n.30 PNC del 30 giugno 2022;
- p) *“Beneficiario”*: l’Ente che riceve il contributo;
- q) *“Proposta progettuale”*: i progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e di proprietà pubblica, elaborati e proposti dai Beneficiari;
- r) *“Operazione o Progetto”*: la proposta progettuale selezionata e ammessa a finanziamento;
- s) *“Portale Unioncamere dedicato”*: il portale dedicato alla pubblicazione dei documenti e alle comunicazioni relative ai Progetti SISMA gestiti da Unioncamere, raggiungibile all’indirizzo: <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it>;
- t) *“Piattaforma informatica”*: la piattaforma informatica a cui il Beneficiario o suo delegato accede, mediante autenticazione con SPID, per le operazioni di presentazione, attuazione e rendicontazione del progetto presentato e ammesso a finanziamento, con indirizzo: <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it>.

Art. 3 Oggetto e accettazione della convenzione

1. La presente convenzione, ai sensi degli artt. 4 e 16 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n.30 PNC del 30 giugno 2022, e dell’Ordinanza n.88 PNC del 12 febbraio 2024, regola e disciplina i rapporti tra il Soggetto attuatore, il Soggetto gestore e l’Ente beneficiario (di seguito Beneficiario), anche in qualità di Capofila di un’aggregazione di Enti, e le modalità e le procedure di attuazione della Proposta progettuale, presentata dal medesimo Beneficiario e ammessa a finanziamento per l’importo del contributo a fondo perduto, da intendersi come importo massimo ammissibile, di cui all’elenco allegato sub 2. Essa tiene luogo anche del disciplinare previsto nei richiamati artt. 4 e 16 del Bando.
2. Gli importi della proposta progettuale ammessa e del finanziamento concesso ai sensi dell’art. 7 del Bando sotto forma di contributo a fondo perduto, sono riportati nell’allegata lettera di accettazione.
3. Il Beneficiario, nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione effettuata dal Soggetto gestore, a mezzo della piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>, restituisce, caricandola sulla medesima piattaforma, la presente convenzione e la relativa lettera di accettazione controfirmate digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore speciale, del quale dovrà essere allegata la relativa procura.

Nel caso di mancata restituzione e accettazione entro tale termine, il Soggetto attuatore, su proposta del Soggetto gestore, procede alla revoca del provvedimento e al disimpegno delle risorse.

4. Nel caso di aggregazione di enti, alla lettera di accettazione sottoscritta dal Capofila, devono essere allegate, oltre al provvedimento di accettazione dell'organo competente del medesimo Capofila, anche i relativi provvedimenti di ciascun Ente aggregato.
5. Il Beneficiario si obbliga a svolgere le attività definite nella Proposta progettuale e a perseguirne e realizzarne gli obiettivi e le attività ivi indicate nel rispetto delle tempistiche previste, operando in piena autonomia e nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, e delle Ordinanze del Commissari straordinario richiamate in premessa, assumendo tutte le responsabilità, di qualsiasi natura, connesse alla realizzazione del progetto medesimo. Il Soggetto attuatore e il Soggetto gestore restano estranei a qualsivoglia rapporto comunque nascente tra il Beneficiario e soggetti terzi in relazione all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento, rimanendo altresì totalmente esenti da responsabilità, da contenziosi e da eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse all'attuazione del medesimo progetto.

Art. 4 Termini di attuazione del Progetto.

1. Il Progetto deve essere avviato e portato materialmente a termine e completato dal Beneficiario entro le date indicate nel documento progettuale e nel relativo cronoprogramma, ovvero entro le diverse date definite a seguito dell'aggiornamento del predetto cronoprogramma.
2. In ogni caso, la conclusione del progetto e la presentazione dello stato di avanzamento a saldo devono avvenire non oltre il termine ultimo del 31/12/2026, stabilito, per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNC, dal Bando e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 relativo ai "Programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse modalità di monitoraggio".

Art. 5 Proposta progettuale definitiva

1. Entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della convenzione, il Beneficiario trasmette al Soggetto gestore e al Soggetto attuatore, a mezzo della piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>, la proposta progettuale definitiva, utilizzando il format messo a disposizione dal Soggetto gestore, completa di un dettagliato programma di realizzazione esecutivo, di un cronoprogramma e del programma di gestione, con puntuale definizione di obiettivi, task, output, modalità organizzative e ruoli, sia del pubblico che dell'eventuale partner privato, impiego di risorse e relativi costi, dimostrazione della congruità dei costi in relazione agli output intermedi e finali previsti e della sostenibilità della gestione, ecc., per ciascuna delle attività e delle iniziative e per il progetto nel suo insieme, sia per quanto a carico del Beneficiario che dell'eventuale partner privato, sulla base dei quali saranno successivamente verificati tempi, avanzamenti e pagamenti.
2. Unitamente alla proposta progettuale definitiva, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale e dal RUP, il Beneficiario deve trasmettere:
 - a) un dettagliato capitolato prestazionale, nel caso siano presenti contratti di partenariato speciale, ove applicabile negli altri casi, sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale e dal RUP, da utilizzarsi, oltre che dal Beneficiario, per gli eventuali controlli in loco da parte del Soggetto gestore e dei Soggetti attuatori;

- b) i provvedimenti di approvazione della proposta progettuale definitiva, anche da parte degli altri componenti, in caso di aggregazione;
 - c) i provvedimenti di nomina del RUP, del DEC, del/dei collaudatori, del direttore dei lavori, del/degli eventuali esperti periti per l'asseverazione della congruità dei costi da riconoscere al partner privato;
 - d) la dichiarazione sulla sostenibilità della gestione per almeno cinque anni, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale e dal RUP;
 - e) la dichiarazione sul rispetto degli obblighi del beneficiario di cui all'art.6, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale e dal RUP;
 - f) la dichiarazione sul rispetto, nella conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato, di quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario straordinario n.88 PNC del 12/02/2024, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale e dal RUP;
 - g) la relazione sintetica sulla conformità del progetto al principio DNSH;
 - h) la relazione sintetica sul rispetto dei principi trasversali: contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - i) le dichiarazioni e le perizie asseverate previste e comunque necessarie, redatte secondo i format messi a disposizione dal Soggetto gestore, del RUP, del DEC, del/dei collaudatori, del direttore dei lavori e/o degli esperti;
 - j) la dichiarazione del rappresentante legale in merito all'adozione dei patti d'integrità.
3. Le perizie asseverate possono essere redatte anche dal direttore dei lavori, ove provvisto delle necessarie competenze, e/o dal/dai collaudatori.
 4. La proposta progettuale definitiva, il programma esecutivo e il capitolato prestazionale sono associati anche all'eventuale contratto di partenariato di cui vanno a costituire parte integrante.
 5. Il termine di 90 giorni può essere prorogato, su richiesta motivata al Soggetto gestore, di ulteriori 60 giorni, salvo diversa valutazione da parte dello stesso Soggetto gestore in base alle specificità del caso.
 6. Ove ritenuto necessario ai fini del completamento della verifica di coerenza, il Soggetto gestore richiede al Soggetto beneficiario integrazioni e chiarimenti utili alla valutazione della proposta, in caso di esito negativo il soggetto gestore può proporre la sospensione e/o la revoca ai soggetti attuatori per come previsto dall'art. 19 del bando istitutivo.
 7. Ai fini della verifica di cui al precedente comma, il Soggetto gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa dal Beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, salvo diversa valutazione da parte dello stesso Soggetto gestore in base alle specificità del caso.
 8. Nel caso in cui la proposta progettuale definitiva presenti variazioni rispetto alla proposta inizialmente presentata, il Soggetto gestore procede all'esame delle variazioni secondo la procedura di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 8.
 9. Unitamente alla proposta progettuale definitiva, il Beneficiario comunica le procedure di controllo e autocontrollo poste in essere.

Art. 6 Obblighi del Beneficiario

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario assume esclusivamente su di sé ogni responsabilità e si obbliga in merito all'attuazione del progetto finanziato, anche in qualità di "capofila" di una aggregazione, con particolare riferimento a:

- a) rispetto dei principi e di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza amministrativa, comunicazione e informazione, tracciabilità finanziaria, tutela e sicurezza del lavoro e dei cantieri, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del territorio, gestione e smaltimento dei rifiuti;
- b) rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitti di interesse, di frodi e corruzione, di doppio finanziamento e di recupero delle risorse indebitamente erogate, e adozione delle opportune relative misure a tutela del rispetto di tale principio;
- c) conformità del progetto e degli interventi con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ai sensi del comma 8 dell'art.1 del D.L. n.59/2021;
- d) inserimento nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi di criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti, tra l'altro, dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
- e) rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza n.30 PNC del 30 giugno 2022 e nell'Ordinanza n.88 PNC del 12 febbraio 2024;
- f) rispetto dei principi trasversali previsti dal Bando, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- g) garanzia della stabilità del progetto e degli interventi, non apportando, per i cinque anni successivi al loro completamento, modifiche sostanziali, per tali intendendosi a titolo esemplificativo quelle: a) che ne alterino la natura o le modalità di funzionamento, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico e/o b) che comportino il mutamento del regime proprietario di una infrastruttura o della cessazione di una attività;
- h) garanzia della sostenibilità della gestione dei servizi e/o degli interventi previsti nel progetto e negli interventi e dell'effettiva gestione per un periodo di almeno cinque anni successivi alla conclusione dello stesso;
- i) esecuzione del progetto secondo i contenuti, le modalità e le tempistiche previsti nella proposta progettuale definitiva, operando in modo da perseguirne e raggiungerne gli obiettivi, nel rispetto del termine ultimo del 31/12/2026;
- j) garanzia della copertura finanziaria della eventuale quota di costo del progetto eccedente il massimale del contributo concesso;

- k) garanzia che gli strumenti digitali per la valorizzazione e la promozione turistica-culturale, finanziati a valere sul contributo concesso, siano progettati ottemperando alle previsioni delle linee guida di interoperabilità con i relativi portali nazionali e/o regionali;
- l) compilazione, in vista degli adempimenti riguardanti la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (CDR), ove ne ricorrano i presupposti, le schede del patrimonio culturale interessato dagli interventi previsti nel Progetto, reperibili nel sistema informativo territoriale Carta del Rischio;
- m) rispetto di tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti;
- n) adozione di un sistema codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto e ai relativi interventi, per assicurare la completa tracciabilità e trasparenza dei finanziamenti erogati e del loro utilizzo;
- o) effettuazione dei controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile e dei controlli di gestione comunque necessari, atti a garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle, nonché la tracciabilità, la congruità, la coerenza e la preferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento;
- p) garanzia della conservazione e della messa a disposizione della documentazione progettuale tecnica, amministrativa e contabile e dei documenti giustificativi in fascicoli cartacei e informatici, per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e l'effettuazione dei controlli;
- q) rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Progetto sul sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D. Lgs. n.229 del 2011, previsto nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- r) utilizzo del sistema informatico "BDAP" e della piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore per svolgere i processi di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria degli interventi;
- s) fornitura di tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle procedure e alle spese rendicontate e facilitazione delle verifiche e dei controlli da parte del Soggetto attuatore e del Soggetto gestore;
- t) garanzia di una tempestiva diretta informazione ai Soggetti attuatori e al Soggetto gestore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi/operazioni oggetto del Progetto e della comunicazione delle irregolarità o delle frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e delle misure adottate.

Art. 7 Obblighi del Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore, in merito all'attuazione del progetto, si obbliga, anche per il tramite del Soggetto gestore, in particolare a:
 - a) verificare l'alimentazione del sistema di monitoraggio;
 - b) verificare l'avanzamento del progetto e la sua coerenza con obiettivi e milestone del PNC;
 - c) erogare tempestivamente le anticipazioni, anche in più trance;

- d) erogare il saldo finale entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa e degli atti di ultimazione e collaudo; a tal fine, il soggetto Gestore si impegna a comunicare tempestivamente al soggetto Attuatore l'entità delle previsioni annuali di pagamento a favore dei beneficiari, per consentire il trasferimento tempestivo delle relative provviste;
 - e) effettuare i controlli amministrativo-contabili di propria competenza, consistenti:
 - nella verifica formale delle domande di erogazione relativamente alla completezza e coerenza della documentazione giustificativa, presentata per il tramite della BDAP e della piattaforma del Soggetto gestore, con quanto richiesto nella presente convenzione;
 - nella verifica amministrativa sostanziale on desk, accompagnata da approfondimenti in loco, su un campione rappresentativo non inferiore al 10% dei progetti, circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate.
2. Il Soggetto gestore mette a disposizione dei Beneficiari, tramite la piattaforma informatica <http://www.unioncamere.gov.it>, i format la cui compilazione è prevista nella presente convenzione o comunque ritenuti necessari. Emanando, altresì, eventuali linee guida, anche interpretative della presente convenzione, d'intesa con il Soggetto attuatore.

Art. 8 Modalità di erogazione del contributo

1. Le risorse assegnate a ciascun Progetto saranno erogate dal Soggetto gestore direttamente ed esclusivamente a favore del Beneficiario, anche in presenza di una aggregazione, secondo le seguenti modalità e, comunque, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie:
 - a) prima erogazione in anticipazione nella misura del 10% del finanziamento concesso, in attuazione del Decreto del Commissario straordinario n. 5/PNC Sisma del 17 gennaio 2024;
 - b) seconda erogazione in anticipazione nella misura del 10% del finanziamento concesso, a conclusione della procedura di verifica della proposta progettuale definitiva;
 - c) terza erogazione, pari 20% del finanziamento concesso, a fronte della rendicontazione di spese per almeno il 10 % del finanziamento concesso;
 - d) due quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso, a fronte della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
 - e) erogazione finale, a saldo, entro 60 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del Progetto finanziato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica degli interventi e progetti previsti dal Progetto finanziato.
2. Il Soggetto gestore, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà alle verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità della rendicontazione e della documentazione di cui al precedente punto, nonché degli atti relativi al Progetto finanziato. In particolare:
 - a) ai fini della terza, quarta e quinta erogazione, il Soggetto gestore provvederà alla verifica:
 - della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa presentata a supporto della spesa sostenuta ai sensi dell'art.12;
 - della regolarità dell'avanzamento del Progetto e, in particolare, del rispetto del crono programma;
 - della regolarità della spesa e dei documenti giustificativi presentati, sulla base della correttezza della documentazione giustificativa presentata;
 - la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale, sulla base della correttezza delle dichiarazioni presentate;

- l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa previste, sulla base della correttezza delle dichiarazioni presentate;
 - l'eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Bando;
 - la riferibilità della spesa al Progetto finanziato, sulla base della correttezza delle dichiarazioni presentate;
 - il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del finanziamento, avuto riguardo anche agli obblighi da assolversi dai soggetti beneficiari riguardo affidatari e appaltatori (verifiche legali, previdenziali e tributarie). Tale verifica si intenderà assolta mediante acquisizione di dichiarazioni da parte dell'ente beneficiario.
 - l'assolvimento da parte del Comune/Ente proponente degli obblighi in materia di avanzamento e monitoraggio;
- b) ai fini dell'erogazione del saldo il Soggetto gestore, oltre alla verifica di quanto sopra sub a) e in relazione agli eventuali controlli sostanziali, provvederà altresì a verificare: l'effettivo regolare completamento degli interventi previsti nel Progetto finanziato, giusta l'acquisizione della relativa documentazione tecnico- amministrativa-contabile di collaudo/certificazione/verifica;
3. Il Soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza e correttezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile presentata, e il rispetto degli altri obblighi del Beneficiario, verifica la correttezza della documentazione di spesa, la sua tracciabilità e coerenza, apportando rettifiche alla richiesta di erogazione conseguenti ad eventuali riscontri di non ammissibilità/difformità di spese dichiarate. Di tali rettifiche viene data comunicazione al beneficiario nella comunicazione di erogazione.
 4. Il Soggetto gestore, nel corso della verifica, può chiedere integrazioni e chiarimenti assegnando un termine di 10 giorni naturali e consecutivi, salvo diversa valutazione da parte dello stesso Soggetto gestore in base alle specificità del caso, trascorsi inutilmente i quali respinge la richiesta di erogazione.
 5. Il Beneficiario è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario nella BDAP e nel sistema informativo messa a disposizione dal Soggetto gestore e a implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili. Il Beneficiario, pertanto, dovrà inoltrare, tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento al Soggetto Gestore, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la documentazione comprovante gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nella presente convenzione ed eventualmente dal Soggetto gestore.
 6. Tutte le erogazioni sono subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie.
 7. Il contributo complessivamente erogabile ad ogni Beneficiario non potrà in ogni caso superare l'importo delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel rispetto delle norme di ammissibilità applicabili, ai fini della realizzazione di ciascun progetto ammesso a contributo.

Art. 9 Modifiche/variazioni alla Proposta progettuale definitiva

1. Obiettivi, contenuti e risultati previsti nella Proposta progettuale definitiva possono essere motivatamente variati.

2. Le richieste di variazione vanno comunicate in anticipo al Soggetto gestore, per le conseguenti verifiche, allegando la necessaria documentazione tecnico, descrittiva, contabile e comparativa.
3. Le richieste di variazione possono essere formulate anche a corredo della presentazione della Proposta progettuale definitiva, per come previsto nell'art.5.
4. A seguito della ricezione della domanda di modifica, il Soggetto gestore ne valuta l'approvazione verificandone la coerenza con la Proposta progettuale presentata ovvero con la Proposta progettuale definitiva, con le previsioni del Bando e della presente Convenzione, nonché con le seguenti condizioni: non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e delle previsioni inerenti ai target e ai milestone previsti; deve garantire e rispettare sostanzialmente le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e gli altri elementi considerati e valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
5. Ove ritenuto necessario, a fronte di modifiche significative, il Soggetto gestore richiede ai Soggetti attuatori la convocazione del Comitato di valutazione di cui all'art.11 del Bando.
6. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Soggetto gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa dal Beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, salvo diversa valutazione da parte dello stesso Soggetto gestore in base alle specificità del caso, trascorsi inutilmente i quali respinge la richiesta.
7. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica è delegata al Soggetto gestore e viene comunicata al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 6, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 10 Iscrizione in bilancio delle risorse trasferite e contabilità

1. Il sostegno finanziario del PNC costituisce, per il beneficiario, entrata con destinazione vincolata e specifica ed è utilizzato per l'esecuzione del Progetto. L'importo del finanziamento, che è fisso ed invariabile, è comprensivo delle somme a base d'asta e delle somme a disposizione (I.V.A., spese tecniche, imprevisti ecc.). Il finanziamento è onnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per la completa attuazione del Progetto.
2. Il Beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, deve provvedere a:
 - a) iscrivere in bilancio la risorsa concessa con destinazione vincolata ed eventualmente quella propria di cofinanziamento, mediante apposito capitolo;
 - b) aprire un conto di Tesoreria per entrate e uscite relative all'operazione o un conto dedicato;
 - c) tenere una contabilità separata dell'operazione finanziata o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, adottare una codificazione che consenta di distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione in maniera inequivocabile, in modo che siano tracciabili e in ogni momento, consultabili, estraibili e trasferibili;
 - d) effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno circolare intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di Tesoreria dell'Ente;
 - e) osservare tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 11 Patti di integrità

1. Il beneficiario provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità quale strumento di prevenzione della corruzione, nelle procedure relative all'attuazione della presente convenzione.

2. L'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento a favore del Beneficiario è subordinata all'applicazione di detti Patti, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazione.¹

Art. 12 Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili, purché finalizzate e strettamente collegate all'attuazione del progetto, le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto ammissibile con riferimento al Bando, all'Ordinanza n.88 PNC del 12 febbraio 2024, al Regolamento (UE) 1060/2021 e al D.P.R. del 5 febbraio 2018, n.22.
2. Fermo il rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili, ai sensi dell'art.8 del Bando, le seguenti spese di investimento, strettamente connesse alla realizzazione del progetto, effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
 - a) spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi, materiali e immateriali, nei limiti ammessi e anche mediante uso di opzioni semplificate di costi (OSC);
 - b) costi per personale esterno specificatamente dedicato al progetto, nei limiti ammessi, anche mediante uso di opzioni semplificate di costi (OSC);
 - c) acquisto immobili (nei limiti del 10% del valore complessivo della spesa ammissibile dell'iniziativa), ristrutturazione e opere murarie (nei limiti del 60% del valore complessivo della spesa ammissibile dell'iniziativa), anche di rifunzionalizzazione; è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla legge;
 - d) spese per pubblicazione bandi di gara e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
 - e) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - f) spese per attrezzature, installazioni, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
 - g) sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la fruizione di beni e servizi culturali e sociali;
 - h) spese per lo sviluppo e la realizzazione di attività, eventi, manifestazioni, strettamente connessi alla realizzazione di iniziative e interventi e al conseguimento degli obiettivi, comprese le spese per l'affitto di attrezzature, anche informatiche, di spazi e locali in cui si svolgono le attività programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per materiali e forniture e strutture temporanee, per compensi a personale esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti, ecc., anche mediante uso di opzioni semplificate di costi (OSC);
 - i) spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e per la preparazione e gestione del progetto;

¹ Possono assumersi a riferimento i seguenti format:

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Patto%20di%20integrit%C3%83%C2%A0.pdf>;

https://piao.dfp.gov.it/data/documents/83389/ALLEGATO_10_Sez_2_3_PIAO_2023_2025_Patto_di_Integrita_.pdf

- j) servizi di consulenza professionale specialistica, strettamente connessi allo sviluppo e realizzazione delle attività e delle iniziative;
- k) costi di promozione e comunicazione, anche digitale;
- l) costi per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme etc.

Sono esclusi:

- le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi previsti dal Codice dei contratti pubblici;
 - i costi di gestione e funzionamento a regime;
 - l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti ai fini della ricostruzione o del ripristino degli immobili danneggiati dal sisma;
 - le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - le spese relative a lavori in economia (fatto salvo quanto previsto per il partenariato speciale);
 - le spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni e comunque non comunicate al Soggetto gestore;
3. Fermo restando l'ammissibilità delle spese per come definite nel precedente comma 2, il Soggetto gestore, ai fini di semplificazione contabile in sede di rendicontazione, può raggruppare le suddette voci di spesa in macrovoci omogenee.
 4. Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, DEC, coordinamento della sicurezza, collaudi e perizie asseverate, incentivi per funzioni tecniche, il costo dell'eventuale personale esterno specificatamente dedicato a supporto del RUP nella gestione del progetto, le spese per pubblicazione bandi di gara e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti, per come previsto dal prg. 4.1 dell'allegato alla domanda, approvato con il decreto commissariale n. 10 del 22/07/2022, non possono superare complessivamente il 13% dell'importo del progetto stesso. Sulla base di una ricognizione di tali costi, in relazione alle caratteristiche del progetto, in sede di elaborazione della proposta progettuale definitiva, il Beneficiario può richiedere che tale percentuale venga aumentata fino al 17%.
 5. Le spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e per la preparazione e per la gestione del progetto non possono superare, per come previsto dal sopra richiamato prg. 4.1 dell'allegato alla domanda, il 3% dell'importo del progetto. Le spese per la gestione del progetto comprendono anche quelle per il personale dedicato alla gestione del progetto da parte dell'eventuale partner, con funzioni di program manager, project manager e simili, gestione cabina di regia, ecc., diverse da quelle per lo sviluppo di attività e servizi. In sede di elaborazione del programma esecutivo, il Beneficiario può richiedere, in relazione alle caratteristiche del progetto, che tale percentuale venga aumentata fino al 6%. Tali costi possono essere rendicontati, per la parte eventualmente sostenuta prima della presentazione della domanda, per una percentuale non superiore all'1%.
 6. In ogni caso, le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, ecc. di cui al precedente comma 4 e le spese per realizzazione di studi e ricerche e per la gestione del progetto, di cui al precedente comma 5, non possono superare il 20% dell'importo del progetto.
 7. Le spese per manifestazioni e /o eventi sono ammesse, se pertinenti e proporzionate all'investimento principale, per attività di promozione e/o prototipazione in relazione allo stesso investimento principale. Analogamente, le spese per promozione e comunicazione sono ammesse solo se pertinenti e proporzionate all'investimento principale.
 8. Le spese per l'avvio della gestione di attività, servizi strumentali e costi analoghi, ove richieste e nella misura necessaria e adeguatamente motivata, per come previsto dal sopra richiamato prg.

4.1 dell'allegata alla domanda, non possono superare il 4% dell'importo del progetto, con un massimo di 60.000,00 euro.

9. Le spese di avviamento ricomprendono le spese rendicontate per allacci, materie prime correlate al primo anno di attività, con esclusione delle alimentari e assimilabili, canoni iniziali e licenze, spese per materiali a rapida obsolescenza (stoviglie, biancheria e simili, piccoli elettrodomestici, ecc.), fermo restando l'obbligo di inventario, anche ai fini, nel caso di partenariato e/o di gestione privata, di restituzione e reintegro, e di rendicontazione nei termini di esecuzione del progetto.
10. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il Beneficiario può richiedere, per le spese di avviamento per il primo anno di attività, un contributo massimo una tantum pari al 50% del contributo come determinato nel comma precedente, con vincolo di destinazione specifica, senza obbligo di rendicontazione particolareggiata, fermo restando l'obbligo di rendicontazione allo stesso Beneficiario delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti esecutori.
11. È ammessa la previsione, nel quadro economico e nell'ambito del finanziamento approvato, della voce imprevisti nella misura massima del 3%.
12. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
13. Le spese ammissibili devono fare esclusivo riferimento ad investimenti ammortizzabili, con eccezione delle "spese di avviamento".

Art. 13 Rendicontazione delle spese

1. L'erogazione dei contributi è subordinata al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati dal Beneficiario.
2. La richiesta di erogazione a rimborso delle spese effettivamente sostenute è presentata dal Beneficiario, di norma sulla base del crono programma del progetto, congiuntamente alla trasmissione, mediante la BDAP e la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore, della relativa documentazione attestante anche gli esiti positivi dei controlli effettuati dallo stesso Beneficiario.
3. La richiesta di erogazione è costituita dalla seguente documentazione redatta secondo i format messi a disposizione dal Soggetto gestore:
 - a) domanda di erogazione sottoscritta digitalmente dal RUP e dal rappresentante legale del Beneficiario;
 - b) DSAN sul rispetto degli obblighi in capo al Beneficiario, sottoscritta dal RUP e dal rappresentante legale del Beneficiario;
 - c) relazione sull'attuazione del progetto, le procedure seguite, gli obiettivi e target, sottoscritta digitalmente dal RUP;
 - d) prospetto comparativo tra i prospetti dei costi contenuti nella proposta progettuale definitiva e l'avanzamento finanziario delle relative spese, sottoscritto digitalmente dal RUP;
 - e) DSAN sul rispetto degli obblighi di informazione sottoscritta dal RUP;
 - f) elenco delle spese rendicontate (con indicazione di: voce di budget, contratto, realizzatore, oggetto, fattura, mandato, quietanza), sottoscritto digitalmente dal RUP;
 - g) DSAN del RUP sui controlli e le procedure seguite;
 - h) DSAN del RUP sul rispetto delle norme in materia di tracciabilità e sull'adozione dei Patti d'integrità;
 - i) DSAN del Direttore dei lavori e del DEC sui controlli e le procedure di competenza;
 - j) DSAN e perizie asseverate dei Collaudatori e/o degli esperti all'uopo incaricati;

- k) DSAN DNSH e principi trasversali PNC, sottoscritte dal RUP;
 - l) documenti giustificativi della spesa (fatture, o altri documenti aventi valore probatorio equivalente, e quietanze) con apposta la dicitura di riferimento del progetto, il CUP e la CIG;
 - m) gli atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento al progetto e l'indicazione del CUP e della CIG;
 - n) estratto dettagliato del conto di tesoreria relativo agli incassi e ai pagamenti effettuati relativi alle spese imputate al progetto;
 - o) ogni altro documento attestante e/o pertinente ritenuto necessario dal Soggetto gestore.
4. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente e quindi valida ed efficace, deve:
- a) essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
 - b) essere sottoscritta dal creditore al fine di poterne imputare al medesimo la relativa paternità, con la precisazione che, in ipotesi di creditore diverso dalle persone fisiche, la sottoscrizione dovrà essere apposta da soggetto legittimato a rilasciare dichiarazione liberatoria in nome e per conto del creditore ai sensi delle norme di riferimento (anche interne al creditore in ragione della rispettiva natura giuridica);
 - c) riportare la causale del pagamento effettuato (ciò al fine di ricondurre il pagamento all'esecuzione dell'operazione cofinanziata);
 - d) riportare la quietanza di avvenuto pagamento del soggetto terzo delegato al pagamento (normalmente, un istituto di credito), diverso dal debitore, con la quale il suddetto soggetto terzo attesti di avere dato esecuzione all'ordine di pagamento;
 - e) essere annullata attraverso l'apposizione nella documentazione in originale del timbro "Spesa rendicontata sul Progetto PNC SISMA CUP xxx";
5. Le fatture elettroniche devono contenere la dicitura "PNC SISMA Progetto _____ – CUP _____"; o, in casi eccezionali, qualora non sia stata inserita la dicitura, dovrà essere prodotta ed allegata al giustificativo di spesa specifica "attestazione di rendicontazione", firmata dal RUP.
6. In caso di altra tipologia di giustificativo di spesa differente dalla fattura elettronica (es. MAV, bollettino postale, etc.), il documento deve essere annullato attraverso l'apposizione sull'originale della dicitura "Spesa rendicontata sul PNC SISMA Misura 2.2 Progetto _____ - CUP _____" e dovrà nella causale riferirsi all'intervento.

Art. 14 Informazioni e pubblicità

1. I Beneficiari sono responsabili della realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un'adeguata visibilità agli interventi e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi PNC SISMA.

A tal fine il Beneficiario deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNC SISMA valorizzandone i loghi comunicati dal soggetto gestore.

Durante la fase attuativa, il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal PNC SISMA, attuando le seguenti indicative azioni:

- a) pubblicare sul proprio sito web una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda:
 - le finalità e i risultati del progetto;
 - l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dal PNC SISMA;

- b) realizzare azioni informative dirette presso il pubblico.
2. Nel caso di informative presso il pubblico, è tenuto ad inserire su qualsiasi documento relativo all'attuazione del progetto indicazioni da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal PNC SISMA, inserendo anche i relativi loghi d'identità visiva.
3. È altresì responsabilità del Beneficiario assicurare che i fornitori rispettino tali obblighi in materia di informazione e pubblicità. Il Beneficiario integra, a tal fine, gli atti contrattuali con gli impegni in materia di informazione e pubblicità da adottare.
4. Ogni realizzazione, fornitura, pubblicazione, materiale o immateriale, realizzata nell'ambito del progetto deve riportare l'indicazione del sostegno finanziario del PNC SISMA e i relativi loghi, secondo i format comunicati dal Soggetto gestore.

Art. 15 Archiviazione e conservazione dei documenti

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica del progetto, secondo la disciplina nazionale e europea applicabile.

I documenti devono essere correttamente conservati, nel rispetto dell'articolo 6 del DPR n. 445/2000 e dell'articolo 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ed essere facilmente consultabili.

2. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme:
 - a) originali;
 - b) copie autenticate;
 - c) copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali);
 - d) documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
3. Nel rispetto della normativa UE e nazionale il Soggetto attuatore garantisce quindi la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono assicurare la conservazione e l'agevole reperibilità.
4. L'archiviazione ha per oggetto tutta la documentazione di carattere amministrativo e contabile relativa al progetto, alle procedure di selezione delle operazioni, alla loro realizzazione fisica e finanziaria, alla rendicontazione della spesa, nonché le check list utilizzate e le copie di eventuali output. In particolare, tale documentazione deve comprendere le specifiche tecniche e il piano finanziario dell'operazione, i rapporti di attuazione e monitoraggio, i documenti riguardanti l'attuazione, la valutazione, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni, le procedure di gara e di aggiudicazione e le relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati.

Più specificatamente, la documentazione da conservare nei fascicoli cartacei e informatici sopra indicati deve comprendere tutta la documentazione tecnico, amministrativa e finanziaria relativa al progetto, quale:

- a) documenti e reportistica relativa all'approvazione delle operazioni e all'applicazione dei criteri di selezione;
- b) domanda, proposta progettuale definitiva, capitolato prestazionale, programmi e progetti esecutivi e relative specifiche tecniche;
- c) documentazione sulle procedure di gara e di aggiudicazione, ovvero sugli appalti realizzati;

- d) documentazione giustificativa di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, perizie, collaudi, dichiarazioni, altri documenti tecnico-amministrativi comunque riguardanti l'attuazione del progetto;
- e) rapporti di attuazione e monitoraggio;
- f) documentazione sulle metodologie e sui controlli effettuati;
- g) relazioni sulle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati, ecc.

Art. 16 Verifica dei risultati attesi

1. Il Beneficiario si impegna a presentare al Soggetto attuatore una relazione sul conseguimento dei risultati previsti dal progetto a decorrere dalla data di inizio della fase di attuazione del medesimo. Tale relazione avrà periodicità semestrale nella fase di attuazione e annuale nella fase di gestione.

Art. 17 Controlli sostanziali

1. Il Soggetto attuatore, anche per il tramite del Soggetto gestore, si riserva la facoltà, con le modalità e secondo le tempistiche che riterrà opportune, di effettuare verifiche e controlli sostanziali in itinere e anche in loco, richiedendo eventuali integrazioni ovvero documentazione probatoria.
2. Il Beneficiario si obbliga a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria e a prestare la massima collaborazione nelle attività di controllo e di verifica.
3. Il Soggetto attuatore e il Soggetto gestore, compatibilmente con gli obblighi di legge, mantengono la massima riservatezza sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti o comunque comunicati dal Beneficiario al fine di tutelare gli interessi del Beneficiario medesimo.
4. I controlli e le verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare esecuzione e rendicontazione del progetto, nel rispetto della presente convenzione e delle norme ivi richiamate.

Art. 18 Rinuncia nei casi di aggregazioni

1. Nel caso di rinuncia alla partecipazione al progetto da parte di uno dei Comuni aderenti ad una aggregazione, il Soggetto attuatore valuterà il mantenimento del finanziamento concesso e/o la riduzione del relativo importo, anche acquisendo il parere del Comitato di valutazione, tenendo conto delle seguenti condizioni: a) il particolare rilievo strategico del progetto per il territorio; b) il mantenimento della natura, delle finalità e delle condizioni di gestione della proposta ammessa, anche con riferimento ai criteri di valutazione; c) la conferma dell'interesse e dell'impegno da parte dei restanti Comuni dell'aggregazione a realizzare comunque il progetto.

Art. 19 Conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato

1. Nella conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del Bando approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022, i Beneficiari sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art.3 dell'allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n.88 PNC del 12.02.2024, e dall'allegato 2 della medesima ordinanza.
2. Per la forma di collaborazione pubblico privato di cui alla lettera b), comma 2 dell'art.5 del Bando, si applicano le previsioni per gli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui alla richiamata Ordinanza del Commissario straordinario n.88 PNC del 12.02.2024, in quanto compatibili.

Art. 20 Stabilità dei progetti/interventi

1. Il Progetto ammesso a finanziamento, così come i singoli interventi ivi previsti, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali, per tali intendendosi a titolo esemplificativo quelle: a) che ne alterino la natura o le modalità di funzionamento, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico e/o b) che comportino il mutamento del regime proprietario di una infrastruttura o della cessazione di una attività
2. La violazione del precedente comma legittimerà il Soggetto attuatore a recuperare dal proponente e, in ipotesi di aggregazione, dagli aggregati in solido, il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non siano stati soddisfatti.

Art. 21 Sanzioni, revoca del contributo e sospensione

1. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).
2. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui alla presente convenzione.
3. Potrà altresì essere disposta la revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi e/o progetti previsti nel Progetto finanziato;
 - b) mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, del crono programma di realizzazione degli obiettivi. Parimenti, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del finanziamento in caso di violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale.
4. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, le modifiche non tempestivamente comunicate o non approvate comporteranno la decurtazione delle spese correlate alle modifiche non comunicate e/o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
5. Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento.
6. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Beneficiario e, in ipotesi di aggregazione, gli aggregati in solido, sono tenuti a restituire le somme già erogate.

Art. 22 Modifiche alla convenzione

1. I Soggetti attuatori si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni della presente convenzione, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto al risarcimento di eventuali danni.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate tempestivamente al Beneficiario e pubblicate sul sito istituzionale del Commissario straordinario <https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/> e del Soggetto gestore Unioncamere <http://www.unioncamere.gov.it>.

Art. 23 Potere sostitutivo

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Progetto finanziato, consistenti nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei

singoli interventi e progetti ivi previsti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, possono essere attivati i poteri sostitutivi secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. In particolare, il Soggetto attuatore assegnerà al Beneficiario un termine per provvedere non superiore a trenta giorni; in caso di perdurante inerzia, il Soggetto attuatore, sentito il Beneficiario, individuerà l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nominerà uno o più commissari ad acta, ai quali attribuirà, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari a superare l'inadempimento, l'inerzia, il ritardo e/o la difformità rilevati, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Art. 24 Comunicazioni, chiarimenti e informazioni

1. Per informazioni e chiarimenti sulla presente concessione e sulle procedure in essa previste è possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: infobando-sisma-2-2@unioncamere.it
2. Qualsiasi comunicazione documentale comunque legata all'attuazione della presente convenzione dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore.

Art. 25 Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente Bando è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i..
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Bando secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 26 Controversie e foro competente

1. In caso di controversie in materia di interpretazione e applicazione della presente convenzione saranno perseguite le vie della definizione collaborativa. In difetto, sarà competente esclusivamente il Tribunale amministrativo del Lazio- Roma.

**Il Commissario straordinario
del Governo
Sen. Avv. Guido Castelli**

L'Ente Beneficiario